



Tribunale di Milano
Sezione PRIMA

Il GU, sciogliendo la riserva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **23214/2021** promossa da:
LEDHA - LEGA PER I DIRITTI DELLE PERSONE CON DISABILITA' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (C.F. 80200310151) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DE LUCA GAETANO e dell'avv. LEGNANI BARBARA MONICA MANOLITA (LGNBBR72H46F205W), elettivamente domiciliata in VIA SCIESA 15 presso il difensore avv. DE LUCA GAETANO

RICORRENTE

contro

COMUNE DI MONZA (C.F. 02030880153) in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell'avv. BANZA MARIA A., dell'avv. BOECHE STEFANO FABRIZIO (BCHSFN63T28I754Z), dell'avv. BRAMBILLA PAOLA GIOVANNA (BRMPGV61T45F704I), elettivamente domiciliato in P.ZZA TRENTO TRIESTE MONZA presso il Palazzo Comunale – Settore Legale

CONVENUTO

rileva quanto segue.

Con ricorso *ex art. 702 bis c.p.c.* l'associazione "Lega per i diritti delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale" (in seguito LEDHA) ha convenuto in giudizio il Comune di Monza chiedendo di:

- 1) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Monza, e consistente:
 - nell'aver scelto ed utilizzato - come sede di eventi culturali aperti alla generalità dei cittadini - uno spazio inaccessibile (l'Arengario) alle persone con disabilità motoria, con la loro conseguente esclusione dalla possibilità di godere degli eventi culturali in programma;
 - nell'aver continuato ad utilizzare uno spazio inaccessibile, omettendo di adottare l'accomodamento ragionevole richiesto, consistente nello spostamento delle mostre in programma in uno spazio accessibile alle persone con disabilità motoria.
- 2) ordinare al resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, la cessazione della condotta discriminatoria di carattere collettivo con il divieto di utilizzare l'Arengario quale

sede di eventi culturali aperti al pubblico, sino a quando tale spazio non sarà reso pienamente accessibile.

- 3) condannare il Comune di Monza al risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalla discriminazione, da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad € 10.000,00 o nella maggiore o minore misura da determinarsi in via equitativa ma, in ogni caso, idonea a garantire il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della condanna;
- 4) ordinare la pubblicazione del provvedimento a spese dell'Ente comunale resistente su un quotidiano nazionale o locale;
- 5) disporre un piano di rimozione *ex art. 3 co. 3 della l. n. 67/2006*, che comprenda il divieto di reiterare in futuro condotte discriminatorie e l'avvio di un tavolo tecnico che coinvolga il CRABA - Centro Regionale per l'Accessibilità e il Benessere Ambientale di LEDHA, nonché le associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità del territorio di Monza, con il fine di concordare e giungere a soluzioni condivise che consentano l'accessibilità e la fruibilità dell'Arengario in autonomia e sicurezza.

A fondamento delle proprie domande l'associazione ricorrente ha dedotto:

- che con determinazione 1561, in data 7 agosto 2019 (doc. 1 allegato al ricorso), il Comune di Monza ha affidato in concessione alla società VIDI s.r.l. la realizzazione di sei mostre nel periodo settembre 2019 – marzo 2021 presso l'Arengario di Monza;
- che l'Arengario è uno spazio non accessibile a chi ha una mobilità ridotta o comunque a coloro che risultano portatori di una disabilità motoria;
- la questione dell'inaccessibilità alle persone disabili delle mostre ivi allestite è stata posta all'attenzione del Sindaco della città di Monza, il quale ha dichiarato di non condividere l'idea di rinunciare a mostre di portata internazionale unicamente perché l'Arengario non è accessibile ai disabili;
- con lettera del 19 febbraio 2020, il centro "Franco Bompreszi" di LEDHA ha inviato al Sindaco formale contestazione della condotta antidiscriminatoria posta in essere senza che ciò sortisse alcun effetto;
- in data 6 marzo 2020 ha chiesto al Comune un incontro finalizzato all'individuazione di soluzioni volte all'eliminazione di barriere architettoniche (doc. 13);
- in data 15 giugno 2020 si è tenuto in contro tra LEDHA e il Comune di Monza in cui quest'ultimo ha comunicato che avrebbe approfondito con la Soprintendenza competente l'installazione di un ascensore (doc. 16);
- con deliberazione 158/2020 la Giunta comunale ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici e si è impegnata a rendere accessibile l'Arengario nonché a prevedere la

concreta realizzazione di ascensori e a stanziare i fondi necessari. A tale attività è stata attribuita priorità media (doc. 18, pag. 15);

- di aver inoltrato numerose contestazioni/diffide volte alla cessazione dell'utilizzo dell'Arengario per la realizzazione di eventi culturali rispetto alle quali, il Comune ha espresso la volontà di rimuovere la situazione discriminatoria senza, tuttavia, porre concrete azioni in tal senso;
- con determinazione 486/2021, l'amministrazione ha prorogato il contratto di concessione dell'Arengario, identificando nel Serrone della Villa Reale la sede alternativa per la realizzazione delle mostre programmate da fine agosto 2021 e disponendo di utilizzare ancora l'Arengario come sede per la riapertura della mostra dedicata ad Alfred Hitchcock;
- nell'aprile 2021, dopo aver emanato una determina in cui il Comune ha deciso di utilizzare il Serrone di Villa Reale come luogo alternativo rispetto all'Arengario, ha indetto di utilizzare nuovamente l'Arengario come sede espositiva di una rassegna artistica (doc. 32 allegato al ricorso);
- alla contestazione dell'associazione di tale scelta, il Comune ha evidenziato che la rassegna artistica prevedeva attività espositive in diverse sedi dislocate per il centro storico di Monza;
- che l'inaccessibilità dell'Arengario è stata oggetto di numerose segnalazioni da parte di persone diversamente abili interessate alle mostre ivi allestite (docc.37-45);
- che la decisione dell'amministrazione comunale di allestire attività culturali presso un luogo non a tutti raggiungibile ha suscitato una vasta risonanza nell'opinione pubblica e nella stampa locale (doc. 46-49).

Si è costituito in giudizio il Comune di Monza, eccependo preliminarmente:

- 1) l'inammissibilità del ricorso visto il difetto di impugnazione della delibera di indizione di gara per la concessione del servizio di valorizzazione dell'Arengario;
- 2) l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, considerando che con determinazione n. 486 del marzo 2021, l'Amministrazione ha stabilito di spostare le mostre al Serrone della Villa Reale, omettendo l'utilizzo dell'Arengario.

Nel merito, il Comune ha chiesto:

- 1) accertarsi e dichiararsi l'insussistenza di un comportamento discriminatorio del Comune di Monza nonché il rigetto delle domande formulate da parte ricorrente poiché infondate;
- 2) in subordine, di dichiarare inammissibile la domanda risarcitoria di parte ricorrente poiché avente funzione punitiva;
- 3) in ulteriore subordine, la riduzione dell'importo del risarcimento indicato dalla ricorrente;

- 4) il rigetto della richiesta di disposizione di un piano di rimozione in quanto inammissibile e il rigetto della domanda di pubblicazione della emananda ordinanza, visto il già riscontrato eco mediatico della vicenda oggetto del giudizio e considerato che l'Arengario non viene attualmente utilizzato.

Il convenuto ha precisato che la ricostruzione del fatto offerta dal ricorrente non tiene conto dei seguenti dati:

- il periodo di riferimento di cui alla concessione a VIDI s.r.l. è stato interessato dalla pandemia da Covid-19 e dai relativi provvedimenti normativi emergenziali, che hanno imposto la cessazione delle attività ricreative per lunghi periodi;
- il Comune, fin dalle prime segnalazioni dell'associazione, si è attivato con la Soprintendenza per studiare ed individuare soluzioni progettuali che potessero rendere accessibile l'Arengario, ma la realizzazione concreta di tali progetti richiede tempi molto lunghi considerando che lo stabile risale al XIII secolo e postula approfondite indagini di fattibilità e staticità;
- durante il periodo emergenziale si è registrata una maggiore difficoltà di effettuazione dei sopralluoghi;
- si è concordato sulla necessità di utilizzare l'Arengario come spazio espositivo poiché ritenuto simbolo importante per la Città di Monza;
- in un'ottica collaborativa, si è proceduto allo stanziamento di € 120.000,00 per uno studio di fattibilità per l'abbattimento delle barriere architettoniche relative all'Arengario;
- si è modificata la convenzione con VIDI s.r.l. individuando, come sede alternativa per le mostre programmate all'Arengario, il Serrone della Villa Reale;
- la concomitanza di diversi eventi espositivi ha impedito al Comune di utilizzare spazi alternativi all'Arengario;
- la mostra dedicata ad Alfred Hitchcock si è dovuta tenere all'Arengario visto che era già stata ivi installata prima della chiusura dovuta agli svariati decreti emergenziali;
- le misure emergenziali hanno imposto di tenere la rassegna artistica "Monza in Acquarello" in luoghi chiusi e, pertanto, si è reso necessario l'utilizzo – unitamente ad altre sedi tutte accessibili - dell'Arengario per l'esposizione di alcune opere, sebbene in numero ridotto;
- in attuazione delle deliberazioni nn. 158 e 216 del 2020, il Comune ha pubblicato un avviso per ricognizione delle professionalità necessarie alla realizzazione di opere volte all'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'Arengario (docc. 21, 22, 23, 24).

Sulla inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della delibera di indizione di gara

Il Comune resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di impugnazione, da parte dell'associazione resistente, della delibera di indizione di gara per la concessione del servizio di valorizzazione dell'Arengario, della relativa determinazione di aggiudicazione del servizio nonché delle deliberazioni con le quali sono state disposte indagini volte all'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'Arengario.

L'eccezione non è fondata.

Deve escludersi che, ai fini dell'ammissibilità del presente ricorso, l'associazione avrebbe dovuto preliminarmente impugnare innanzi al TAR competente i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune. La lamentata discriminazione prescinde, infatti, dall'adozione dei menzionati provvedimenti e attiene, invece, alla omessa predisposizione di misure volte ad eliminare le barriere architettoniche in un luogo di pubblico interesse, quale l'Arengario di Monza.

L'allegata lesione della situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio non deriva dall'emanazione di un provvedimento amministrativo, bensì da una condotta tenuta dal Comune, che non risulta diretta espressione dell'esercizio del potere autoritativo.

In ogni caso, alla luce della L. 67/2006, non si riscontra alcuna pregiudizialità tra l'azione di annullamento di provvedimenti adottati nel contesto di un atteggiamento complessivamente discriminatorio e l'esercizio dell'azione volta all'accertamento della discriminazione stessa. L'art. 4 della legge citata, nonché l'art. 28 D.lgs. 150/2011 si limitano, infatti, a specificare che è ammessa tutela in ipotesi di discriminazione perpetrata ai danni di persone con disabilità, devolvendo le relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario.

Sulla improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

Il convenuto ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente ad agire, giacché la lamentata condotta discriminatoria è venuta meno a seguito sia della Determinazione n. 486 del 31.3.2021 (doc. 30 allegato al ricorso), con la quale l'Amministrazione ha stabilito di spostare le mostre programmate all'Arengario presso il Serrone della Villa Reale, sia dell'indizione di un piano preliminare di rimozione delle barriere architettoniche.

L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse deve essere parzialmente accolta. Secondo la giurisprudenza, l'interesse ad agire costituisce una condizione dell'azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo fino a quello della sua decisione. Peraltro, la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone un diverso stato di fatto rispetto a quello esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l'inutilità del provvedimento, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice.

Nella specie, l'interesse all'azione sussiste per la domanda di accertamento della discriminazione e di condanna al relativo risarcimento del danno.

Il fatto che il Comune abbia disposto indagini volte all'abbattimento delle barriere architettoniche presso l'Arengario non inficia la sussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente rispetto alle menzionate domande. L'avvio di indagini preliminari non è infatti atto idoneo a far cessare l'allegata discriminazione, posto che non elide le barriere architettoniche dall'Arengario, ma si limita a porre le premesse affinché ciò possa accadere in un arco di tempo non determinato, né determinabile.

Deve peraltro rilevarsi che, successivamente all'instaurazione del giudizio, è sopravvenuto il difetto di interesse ad agire con riguardo alla domanda inibitoria volta ad ordinare la cessazione della condotta discriminatoria, nonché con riguardo a quella volta alla disposizione di un piano di rimozione.

Si osserva, infatti, che dalla determina n. 483 del 7.4.2021 (doc. 32 allegato al ricorso, pag. 1) si evince che il Comune di Monza ha adibito l'Arengario a luogo di svolgimento di attività culturali fino al 25.7.2021. Pertanto, alla luce degli atti processuali, presso l'Arengario di Monza non risulta in corso di svolgimento alcuna attività a fruizione collettiva.

Ne deriva che, il ricorrente non trarrebbe alcun giovamento da un provvedimento che ordinasse al convenuto di cessare una condotta discriminatoria già cessata.

Quanto alla richiesta relativa alla predisposizione di un piano di rimozione ex art. 3 comma 3 L. 67/2006, che comprenda il divieto di reiterare condotte analoghe a quella oggetto del giudizio in futuro e l'avvio di un tavolo tecnico al fine di concordare soluzioni condivise con consentano l'accessibilità all'Arengario si osserva quanto segue.

L'art. 3 comma 3 L. 67/2006 è stato abrogato ad opera del D.lgs. 150/2011. Tuttavia, l'art. 28 comma 5 D.lgs. 150/2011 dispone che *“il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate”*.

Nella specie, similmente a quanto osservato con riguardo alla domanda inibitoria, il ricorrente non trarrebbe alcuna utilità da un piano di rimozione di una condotta discriminatoria cessata in data 25.7.2021.

Sul carattere discriminatorio della mancata rimozione delle barriere architettoniche

Nel merito, la domanda volta all'accertamento del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'amministrazione ricorrente merita accoglimento per le ragioni che seguono.

Preliminarmente, occorre delineare il regime di riparto dell'onere della prova in materia di tutela antidiscriminatoria.

Ai sensi dell'art. 28 comma 4 D.lgs. 150/2011, *“Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto (...) dai quali si può presumere l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione”*.

Nell'interpretare tale disposizione nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la tutela antidiscriminatoria di persone disabili, la Corte di Cassazione ha chiarito che: *“l'art. 28, comma 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 (disposizione speciale rispetto all'art. 2729 c.c.) realizza un'agevolazione probatoria mediante lo strumento di una parziale inversione dell'onere della prova: l'attore deve fornire elementi fattuali che, anche se privi delle caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, devono rendere plausibile l'esistenza della discriminazione, pur lasciando comunque un margine di incertezza in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della fattispecie discriminatoria; il rischio della permanenza dell'incertezza grava sul convenuto, tenuto a provare l'insussistenza della discriminazione una volta che siano state dimostrate le circostanze di fatto idonee a lasciarla desumere”* (Cassazione civile sez. III, 28/03/2022, n. 9870).

Gli elementi di fatto forniti dall'associazione ricorrente a sostegno della domanda discriminatoria sono, in sintesi, i seguenti:

- con determinazione 1561, in data 7.8.2019 (doc. 1 allegato al ricorso), il Comune di Monza ha affidato in concessione a VIDI s.r.l. la realizzazione di sei mostre nel periodo settembre 2019 – marzo 2021 presso l'Arengario di Monza;
- l'Arengario è uno spazio non accessibile a chi ha una mobilità ridotta o comunque a coloro che risultano portatori di una disabilità motoria;

Tale ultimo elemento rappresenta il fulcro della condotta discriminatoria attribuita all'odierno convenuto. Il dato è supportato dalla seguente documentazione:

- interrogazione rivolta al Sindaco con oggetto: *“informazioni e delucidazioni su non accessibilità mostra di Steve Mc Curry all'arengario di Monza e altre mostre simili nel medesimo edificio”* (doc. 5 allegato al ricorso) con relativa risposta da parte dell'Assessore Longo (doc. 6 allegato al ricorso);
- comunicato sul sito Internet del Comune di Monza relativo alla mostra di Steve Mc Curry presso l'Arengario in cui si legge: *“si informa che l'Arengario non è accessibile a persone con mobilità ridotta. Ci scusiamo per il disagio”* (doc. 7 allegato al ricorso);
- riscontro missiva inviata da LEDHA, a firma del Sindaco di Monza, in cui egli si impegna a rimuovere definitivamente le barriere architettoniche dell'edificio storico dell'Arengario (doc. 28 allegato al ricorso);
- determina del Comune di Monza 483/2021 in cui si legge: *“l'Assessorato alla Cultura, dato il grande successo di pubblico delle due precedenti edizioni, organizza anche nel 2021 la*

rassegna artistica “Monza in Acquarello”, (...) che prevede, dal 28 al 30 maggio 2021, attività espositive e iniziative collaterali in diverse locations del Centro Storico di Monza e del complesso della Reggia di Monza, e attività prevalentemente espositiva dal 31 maggio 2021 al 27 giugno 2021 presso i Musei Civici di Monza, la Galleria Civica e la Villa Mirabello e dal 31 maggio 2021 fino al 25 luglio 2021 presso l'Arengario” (doc. 32 allegato al ricorso);

- nove segnalazioni di soggetti con disabilità motorie che lamentano l'impossibilità di accedere all'Arengario a cui la società incaricata dal Comune di Monza risponde: *“siamo spiacenti di informarla che la sala espositiva dell'Arengario non è accessibile a persone con mobilità ridotta”* (docc. 37- 45);
- articoli di stampa in cui si evince la sussistenza di barriere architettoniche di accesso all'Arengario (docc. 46 – 49 allegati alla memoria del ricorrente).

Deve essere valutato se tali elementi possano fondare la presunzione relativa al carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune nei riguardi di soggetti portatori di disabilità.

A tal fine, occorre delineare il quadro normativo in materia di tutela contro le discriminazioni delle persone con disabilità.

La Convenzione di New York del 2006 definisce la discriminazione sulla base della disabilità come *“qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l'effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo”*.

Questa norma chiarisce come la discriminazione possa essere integrata anche solo da un effetto pregiudizievole, a prescindere quindi da uno specifico intento diretto di escludere una persona disabile. Come si legge nel Preambolo, lett. e) della Convenzione di New York del 2006 rientra nella nozione di discriminazione qualsiasi svantaggio che la persona sia costretta a patire in ragione della disabilità, la quale è *“il risultato dell'interazione tra persone con minorazioni e barriere nascenti dagli atteggiamenti altrui ed ambientali, che impediscono la piena ed efficace partecipazione nella società su una base di parità con gli altri”*.

Venendo al diritto interno, con la L. 67/2006 in materia di *“Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni”* il legislatore ha inteso, così come proclamato all'art. 1, promuovere la piena attuazione del principio di parità di trattamento e delle pari opportunità nei confronti delle persone con disabilità. Inoltre, sul modello della Direttiva europea 2000/78, ha consentito di attribuire loro un diritto soggettivo a non essere discriminate.

Tanto premesso, è noto che esistono diverse tipologie di discriminazione. Tuttavia, nel caso di specie, rileva esclusivamente una discriminazione di natura indiretta. Infatti, l'omessa predisposizione da parte dell'amministrazione resistente di misure volte ad eliminare le barriere architettoniche in un luogo destinato alla frequentazione collettiva, sebbene possa apparire una condotta neutra, è idonea ad incidere, di fatto, nella sfera soggettiva di tutti i portatori di una disabilità motoria.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, cui si intende prestare adesione, ha evidenziato che anche l'omissione può costituire comportamento idoneo a realizzare l'illecito discriminatorio (Cass. civ. 23.9.2016, n. 18762).

Ciò posto, va valutato se l'omessa rimozione di barriere architettoniche di edifici aperti al pubblico possa integrare una condotta discriminatoria nei confronti di persone disabili.

Al tema dell'accessibilità anche sotto il profilo architettonico è dedicato l'art. 9 della Convenzione di New York. Esso afferma che l'obiettivo da raggiungere è quello di garantire alle persone disabili l'accesso ai servizi aperti al pubblico, anche tramite l'eliminazione di eventuali barriere: *“Al fine di consentire alle persone con disabilità di vivere in maniera indipendente e di partecipare pienamente a tutti gli ambiti della vita, gli Stati Parti devono prendere misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità, su base di eguaglianza con gli altri, l'accesso all'ambiente fisico (...) e servizi aperti o offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali. Queste misure (...) includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità (...)”*.

Nel nostro Paese, le norme concernenti l'abbattimento delle barriere architettoniche si trovano in testi di diversa forza normativa: senza pretesa di esaustività, oltre che nel DPR n. 503/1996 e nel DPR n. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia), in particolare al Capo III (artt. 77 ss.), alcune indicazioni sono altresì rinvenibili nel DM 14.6.1989, n. 236 nonché nella L. 118/1971.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che le disposizioni in materia posseggono natura precettiva. In particolare, ha evidenziato che *“l'ampia definizione legislativa e regolamentare di barriere architettoniche e di accessibilità rende la normativa sull'obbligo dell'eliminazione delle prime, e sul diritto per le persone con disabilità, immediatamente precettiva ed idonea a far ritenere prive di qualsivoglia legittima giustificazione la discriminazione o la situazione di svantaggio in cui si vengano a trovare queste ultime consentendo loro il ricorso alla tutela antidiscriminatoria, quando l'accessibilità sia impedita o limitata ciò a prescindere dall'esistenza di una norma regolamentare apposita che attribuisca la qualificazione di barriera architettonica a un determinato stato dei luoghi”* (Cass. Sez. III, n. 18762/2016, Cass. sez. III, n. 3691/2020).

Ancora, secondo la Cassazione (sent. n. 3691/2020), *“questa conclusione appare del tutto in linea con la necessità di assicurare alla normativa suddetta un'interpretazione conforme a Costituzione, se è vero che - come sottolinea la stessa giurisprudenza costituzionale - l'accessibilità “è divenuta una*

"qualitas" essenziale" perfino "degli edifici privati di nuova costruzione ad uso di civile abitazione, quale conseguenza dell'affermarsi, nella coscienza sociale, del dovere collettivo di rimuovere, preventivamente, ogni possibile ostacolo alla esplicazione dei diritti fondamentali delle persone affette da handicap fisici" (così, Corte Cost., sent. n. 167 del 1999; nello stesso senso, Corte Cost. sent. n. 251 del 2008). Del pari, si è sottolineato come "il superamento delle barriere architettoniche - tra le quali rientrano, ai sensi del D.P.R. n. 503 del 1996, art. 1, comma 2, lett. b), gli "ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti" - è stato previsto (L. n. 118 del 1971, art. 27, comma 1) "per facilitare la vita di relazione" delle persone disabili", evidenziandosi che tali principi "rispondono all'esigenza di una generale salvaguardia della personalità e dei diritti dei disabili e trovano base costituzionale nella garanzia della dignità della persona e del fondamentale diritto alla salute degli interessati, intesa quest'ultima nel significato, proprio dell'art. 32 Cost., comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica" (così, nuovamente, Corte Cost. sent. n. 251 del 2008).

Alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, nonché di quella costituzionale e del quadro normativo delineato, l'omessa predisposizione di misure volte all'eliminazione di barriere architettoniche in un luogo destinato all'accesso collettivo, in uno con la scelta di adibirlo a sede di svolgimento di attività culturali è fatto idoneo ad integrare una discriminazione indiretta.

Per tale ragione, alla luce degli elementi fattuali offerti dall'associazione resistente, deve ritenersi che il Comune di Monza, attraverso una condotta apparentemente neutra, ha di fatto svantaggiato la categoria dei soggetti diversamente abili, recando loro un pregiudizio consistente nel rendere impossibile l'accesso ad un luogo che ha ospitato per un considerevole lasso di tempo attività culturali e ricreative rivolte alla generalità dei consociati. In tal modo, le persone diversamente abili sono state estromesse, in via ingiustificata, dalla partecipazione alla vita sociale.

Tale conclusione non è scalfita da quanto dedotto dall'amministrazione convenuta. Il Comune non ha, infatti, fornito elementi di prova dai quali possa desumersi l'insussistenza della indicata discriminazione.

Non è, infatti, sufficientemente circostanziato il rilievo svolto in merito al rigore mostrato della Soprintendenza nel prestare l'assenso alla realizzazione di interventi di eliminazione di barriere architettoniche all'interno di edifici di interesse storico-culturale (tra i quali si annovera l'Arengario di Monza).

Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal resistente, ai fini dell'integrazione del contestato illecito, non rileva che il Comune abbia attivato le procedure di indagini preliminari alla realizzazione di impianti volti a rimuovere le nominate barriere presso l'Arengario.

Deve, infatti, ribadirsi che l'illecito discriminatorio si perfeziona nel momento in cui si producono i relativi effetti pregiudizievoli per la categoria interessata. Ne deriva che, ai fini dell'integrazione dell'illecito, a nulla rileva l'atteggiamento collaborativo dell'autore dell'illecito stesso. Tale elemento può, semmai, essere considerato ai fini della valutazione della gravità della condotta concretamente tenuta.

Neppure rileva che la condotta discriminatoria non sia stata sorretta dall'intento di nuocere le persone disabili. Come già evidenziato, infatti, l'illecito discriminatorio si intende perfezionato al verificarsi dell'effetto discriminatorio stesso, non necessitando che la condotta da cui origina sia altresì sorretta dall'elemento soggettivo ovvero sia in qualche modo rimproverabile.

L'illecito discriminatorio non può, inoltre, ritenersi giustificato in tutto o in parte dalla situazione emergenziale. Non risulta, infatti, che nel periodo quivi rilevante, siano state emanate misure normative o che, a causa della pandemia, si siano verificati impedimenti fattuali tali da rendere impossibile o eccessivamente gravosa la risoluzione dei problemi di accessibilità presso l'Arengario.

Peraltro, il fatto che l'amministrazione abbia proposto all'associazione ricorrente rimedi temporanei alla situazione di inaccessibilità non elide il carattere discriminatorio della nominata omissione.

Infatti, la menzionata normativa impone – ove materialmente possibile - un abbattimento definitivo delle barriere architettoniche, in modo da consentire una totale accessibilità degli edifici. Ammettere l'opportunità di far venire meno l'illecito discriminatorio a seguito dell'adozione di misure temporanee contraddirebbe quanto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in merito al fatto che la normativa in materia di barriere architettoniche conduce ad affermare che l'accessibilità è una *qualitas* essenziale dell'edificio e che non è possibile offrire tutela ai diritti fondamentali della persona garanzie non definitive. In altri termini, ammettendo soluzioni transitorie, l'accessibilità non sarebbe più una qualità essenziale dell'edificio, come indicato dalla Corte costituzionale (sent. 251/2008), ma diverrebbe oggetto di una mera pretesa episodica.

Deve dunque ritenersi che il Comune abbia commesso una discriminazione indiretta consistente nell'aver omesso la predisposizione di misure volte all'eliminazione di barriere architettoniche presso un luogo eletto a sede di numerose attività culturali (l'Arengario di Monza). Tale condotta, sebbene apparentemente neutra, ha, di fatto, pregiudicato soggetti affetti da disabilità motorie, rendendo loro inaccessibile un luogo destinato allo svolgimento di attività ricreative rivolte alla collettività, così precludendogli la partecipazione alla vita sociale.

Sul risarcimento del danno e sulla pubblicazione dell'ordinanza

La ricorrente ha formulato domande volte ad ottenere la condanna del Comune al risarcimento dei danni non patrimoniali, nonché la pubblicazione dell'ordinanza su un quotidiano di tiratura nazionale.

Si ritiene che non sia attualmente proporzionata la richiesta di pubblicazione della presente decisione, posto che la condotta discriminatoria non è in atto e il Comune ha dato dimostrazione – rilevante ai fini della decisione sul tema qui affrontato – di avere quanto meno preso in considerazione il problema e di avere bloccato le attività ad effetto discriminatorio presso l'Arengario.

È fondata la richiesta dell'associazione di risarcimento del danno.

Essa, infatti, ha come scopo statutario la tutela e dei diritti fondamentali delle persone diversamente abili (docc. 8, 61, 62 allegati ricorso). Tale scopo è stato frustrato dal carattere discriminatorio dell'accertata condotta discriminatoria.

Il danno non patrimoniale deve essere quantificato tenendo conto:

- da un lato, della gravità della condotta – nota alla cittadinanza - e della sua durata, risalente nel tempo come sottolineato dallo stesso Comune;
- dall'altro, dell'atteggiamento comunque collaborativo tenuto dall'amministrazione, anche in considerazione della necessità di rapportarsi a diverse amministrazioni e a soggetti terzi, nonché del numero di soggetti direttamente pregiudicati (almeno per quanto documentalmente dimostrato) dall'omissione riconducibile all'amministrazione convenuta (docc. 37 – 45).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate tenendo conto del principio della soccombenza, dei limiti di valore entro i quali viene riconosciuta la domanda risarcitoria, della natura del procedimento e dell'attività esercitata dalle parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- 1) Accerta la condotta discriminatoria del Comune di Monza consistente nell'aver utilizzato l'Arengario come sede di eventi culturali aperti alla generalità dei cittadini, spazio non accessibile a persone con disabilità motoria.
- 2) Condanna il Comune di Monza al pagamento in favore dell'associazione “Lega per i diritti delle persone con disabilità Associazione di Promozione Sociale” (LEDHA) della somma di € 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
- 3) Condanna il Comune di Monza alla rifusione delle spese processuali in favore dell'associazione “Lega per i diritti delle persone con disabilità” (LEDHA), liquidate in € 286,00 per spese, € 1.620,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.

Si comunicati

Milano li 16/06/2022

Il Giudice

Dott. Nicola Di Plotti